

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 526}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA

Presentata il 6 ottobre 1976

Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari - Abrogazione e modificazione di norme del codice penale militare di pace - Ordinamento giudiziario militare - Delegazione al Governo per l'emanazione di disposizioni sulla disciplina degli appartenenti alle forze armate - Rappresentanza unitaria militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai diventato luogo comune denunciare la scandalosa sopravvivenza in questo trentennio repubblicano dei codici militari fascisti e la completa inattuazione dei più elementari principi costituzionali nell'ordinamento delle forze armate, che sono l'istituzione più separata, tra i tanti corpi separati allevati in piena coscienza dal regime democristiano.

Le stesse « sinistre storiche » hanno per lungo tempo ignorato le condizioni di vita dei « cittadini in armi » e i fatti di repressione e, nei migliori dei casi, di autoritarismo all'ordine del giorno nella struttura militare: accettata quasi fatalisticamente come la più impenetrabile e indiscutibile espressione del potere democristiano.

Ci sono voluti vari tentativi di « colpo di stato », le vicende delittuose dei vari servizi segreti, vecchi (SIFAR) e nuovi (SID) e infine l'esplosione delle contraddizioni a tutti i livelli tra gli stessi appartenenti alle forze armate (non più compatte e omogenee al sistema democristiano) a far prendere coscienza alla sinistra storica della

« questione militare ». Ciononostante le sinistre parlamentari si son fin qui mosse con estrema prudenza, soprattutto nel formulare proposte di legge di riforma dell'intero settore militare. In sostanza si è preferito impegnare le proprie forze nel tentativo di correggere le più macroscopiche disfunzioni e le più evidenti violazioni dei diritti fondamentali (soprattutto politici), mantenendo nel complesso ancora saldi i pilastri portanti del sistema.

Da qui i timidi, parziali e inevitabilmente sfortunati, progetti di legge n. 42 e n. 852, firmati dagli onorevoli D'Alessio, Malagugini, Barca, Boldrini, Lombardi e altri, in tema di « esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini appartenenti alle forze armate » e di « norme sui diritti e doveri e disciplina degli appartenenti alle forze armate della Repubblica ». E da qui, ancora, la proposta (n. 473) di istituire una « Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sull'organizzazione della giustizia militare » presentata dagli onorevoli Anderlini, Columbu ed altri. Tutte ini-

ziative promosse nella VI legislatura. La risposta del Parlamento a maggioranza clerico-fascista è stata ovviamente l'insabbiamento generale.

Ora la situazione politica è mutata, le sinistre parlamentari hanno sensibilmente aumentato la propria consistenza numerica e possono imporre per lo meno la « non archiviazione » della questione militare, provocando un dibattito in termini più adeguati e rispondenti alla situazione reale: recuperare a una metodologia intieramente democratica tutti gli aspetti della vita militare, restaurare la dignità di cittadini a pieno titolo di quanti, in ragione della divisa che indossano, sono attualmente mantenuti in una condizione di *capitis deminutio*. Ma a questo fine, occorre affrontare il discorso della revisione legislativa in termini globali e non per piccoli interventi normativi che, pur in se stessi positivi, non potrebbero avere sostanziale efficacia, inseriti in una cornice radicalmente anticonstituzionale. Bisogna, dunque, innanzitutto sradicare i « pilastri portanti » di origine fascista su cui si regge tutta l'impalcatura delle forze armate.

E la proposta radicale intende muoversi in questa direzione, consapevoli come si è della priorità del momento abrogativo del vecchio diritto rispetto a quello instaurativo del « nuovo diritto ».

Si vuole prima di ogni cosa dare finalmente attuazione al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e « rimuovere » quindi, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, gli « ostacoli di ordine sociale » che impediscono ai militari il pieno svolgimento della loro personalità e, in quanto militari, la loro « partecipazione » all'organizzazione economica e sociale del paese. Non c'è dubbio, che tra i « lavoratori », gli appartenenti alle forze armate — soprattutto nei gradi inferiori — siano sul piano dei diritti civili più discriminati.

Fonte ideologica di questa intollerabile situazione è la teoria della « diversità naturale » dei militari. Teoria che, ahimé, è presente anche nel recente disegno di legge del Governo Andreotti sulle « Norme di principio sulla disciplina militare ». In questo testo, infatti, ricorrono significative e illuminanti espressioni sia nella relazione introduttiva che nella parte normativa quali « esigenze naturali, degli ordinamenti militari », « particolare missione » degli appartenenti alle forze armate. Da simili, non

casuali, affermazioni si trae ancora una volta la deduzione, appunto, della diversità dei militari in tutti i rapporti sociali e quindi la negazione di quegli elementari diritti civili e politici riconosciuti agli altri pubblici dipendenti.

Ebbene è ora di denunciare una volta per sempre questa teoria della diversità e di impostare una radicale laicizzazione dell'ordinamento militare. Che si parli, dunque, di funzione dei militari e non più di missione; che si distinguano nell'ambito della funzione quelle attività che obiettivamente determinano la necessità di particolari regole di condotta che possono in talune circostanze limitare (mai escludere!) i diritti del cittadino in divisa.

L'articolo 1 della presente proposta si apre proprio a questa nuova logica, quando definisce rigorosamente le « situazioni operative » che rendono necessaria, appunto, la limitazione per i militari delle libertà sancite dalla Costituzione. Ma si tratta di una limitazione provvisoria.

In questa prospettiva non ha proprio alcun senso impedire ai militari l'iscrizione ai partiti politici, richiamando erroneamente l'articolo 98 della Costituzione il quale prevede solo la possibilità e non la necessità di una limitazione (e in ogni caso mai di una esclusione!) al diritto di aderire a tali formazioni per i militari di carriera in servizio attivo. Più grave, poi, è la pretesa di estendere l'errata interpretazione del secondo comma dell'articolo 98 anche ai diritti sindacali, ignorando addirittura una convenzione internazionale (la n. 87 dell'ILO sottoscritta dall'Italia nel 1958) oltre la Costituzione.

Per questo gli articoli 1 e 2 della proposta radicale sono inequivocabili: intendono capovolgere l'attuale situazione.

Per quanto concerne in particolare i diritti sindacali e trattandosi di affermare i diritti di una categoria tradizionalmente sottoprotetta si è ritenuto opportuno estendere immediatamente ad essa le garanzie previste dallo statuto dei lavoratori e prevedere una contrattualità triennale, in attesa di una organica riforma globale di tutto il pubblico impiego che si informi agli stessi principi.

D'altro canto le norme del codice penale militare di pace vigenti, emanate in epoca fascista e nel piano della guerra, appaiono chiaramente incompatibili con i principi cui si ispira la Costituzione repubblicana.

Del resto si nota l'esigenza di ridurre al minimo l'essenziale e indispensabile per

la specificità della posizione del militare nell'adempimento di determinati servizi la sfera del diritto penale militare e ciò sull'esempio dell'evolversi della legislazione di altri paesi nei quali oramai è stato completamente abbandonato l'antico concetto della legge penale militare tesa ad estendersi alla repressione di ogni illecito commesso da militari.

L'abolizione di una larga parte delle norme del codice penale militare di pace che con il presente progetto si propone, non determina, del resto, la depenalizzazione automatica dei comportamenti previsti e puniti dalle norme soppresse, rimanendo taluni dei comportamenti suddetti soggetti alle previsioni della legge penale ordinaria.

Inoltre appare ogni giorno più evidente l'urgenza di provvedere alla riforma degli organi della giustizia militare, per eliminare gravissimi inconvenienti e violazione di fondamentali precetti costituzionali e porre fine all'esistenza di questa « giustizia separata » assolutamente impenetrabile ai precetti ed ai principi della Costituzione.

L'urgenza si palesa ancora maggiore in considerazione della prevista entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che attribuisce al pubblico ministero una funzione rigorosamente delimitata quale parte del processo.

Ove si consideri che invece nell'attuale ordinamento giudiziario militare è il giudice relatore ed il giudice istruttore a dipendere gerarchicamente dalla procura generale militare, si comprende che l'assurda situazione attuale verrebbe ad essere, se possibile, ulteriormente aggravata proprio per l'applicazione del nuovo codice che dovrebbe essere affidata a strutture totalmente incompatibili con i nuovi meccanismi processuali.

La soluzione proposta, con la creazione di sezioni specializzate per la giustizia militare istituite presso i tribunali delle sedi degli attuali tribunali militari territoriali appare la più rispondente all'esigenza di eliminare il carattere di « corpo separato » che fino ad oggi ha distinto la giustizia militare.

La seconda parte della proposta radicale contiene norme per il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di « disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi ». La previsione dello strumento di cui all'articolo 76 della Costituzione costituisce una prima garanzia. Infatti la necessità dell'abbandono della

procedura regolamentare (che lascia all'esecutivo una discrezionalità che facilmente degenera in arbitrarietà anche per l'impossibilità di un controllo della Corte costituzionale sulle norme secondarie) deriva, da un lato, dal rifiuto anche della forma del regolamento attualmente in vigore, dall'altro consente il sostanziale rispetto dei fondamentali principi costituzionali che salvaguardano solennemente la dignità e la personalità dell'individuo, dell'uomo anche se è militare.

Con questo i radicali danno un'adeguata risposta alla controriforma elaborata per conto del Governo dagli stati maggiori sui « principi della disciplina militare ». Ove questo testo manca di qualsiasi garanzia sostanziale e non equivoca per un rinnovamento del sistema oggi in vigore, la proposta radicale fissa dei punti chiari e non eludibili.

Si privilegia la fonte costituzionale; si definiscono rigorosamente i concetti di disciplina e gerarchia; si distinguono le attività svolte dai militari e, quindi, la responsabilità per lo svolgimento delle stesse. Si eliminano finalmente le punizioni detentive comminate in via amministrativa rispettando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione (« Non è ammessa forma alcuna di detenzione... né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge »). Si democratizzano i rapporti interpersonali e sociali nelle caserme, introducendo organismi di rappresentanza di tutto il personale militare ai quali si dà la possibilità di autogestire importanti aspetti della vita comunitaria di reparto. Con il sistema proposto delle commissioni di disciplina elette dal basso si introduce il principio della « corresponsabilità e dell'autodisciplina », in antitesi all'autoritarismo spesso brutale oggi esistente. Attraverso le commissioni di vigilanza si rende effettiva la partecipazione di tutti i militari nella determinazione del « buon andamento » delle attività logistiche dei reparti, ma, anche, si esercitano controlli su quegli atti e fatti ad opera dei comandi che possono incidere sullo *status* dei singoli militari.

Questi elementi sono sufficienti a delineare, dunque, un quadro in cui finalmente la Costituzione non è più « cosa morta » ma trova concreta applicazione in quanto gli appartenenti alle forze armate riacqui-

stano la loro naturale condizione di uomini e cittadini.

L'ultima parte della proposta è dedicata alla costituzione presso il Ministero della difesa di una « rappresentanza unitaria militare », al fine di mantenere un costante collegamento tra i vertici dell'amministrazione e il personale, secondo quanto più volte richiesto, dai movimenti democratici dei militari. Il sistema elettorale accolto dovrebbe evitare il formarsi di tendenze corporative e al tempo stesso favorire utili associazionismi tra i militari a prescindere dal grado ricoperto e dalle funzioni esercitate.

Si prevede anche che la rappresentanza unitaria militare debba essere ascoltata periodicamente dalle Commissioni difesa del Senato e della Camera dei deputati che potranno finalmente rendersi conto della vera situazione esistente in certi frangenti, all'interno delle Forze armate.

Allo scopo di rendere i membri della rappresentanza unitaria militare effettivamente indipendenti e non condizionabili si sono dettate in una norma *ad hoc* (articolo 18) particolari guarentigie.

Onorevoli colleghi, con questa proposta di legge, per il ripristino nelle forze armate della legalità costituzionale e repubblicana, il partito radicale non rinuncia certo alle proprie pregiudiziali antimilitariste e rigorosamente pacifiste. Siamo perfettamente consapevoli che una riforma, quale quella che sottoponiamo alla vostra attenzione, nella misura in cui contribuirà ad elevare la dignità umana di un settore della nostra collettività che oggi si trova vittima di una brutale condizione di sfruttamento ed emarginazione, potrà anche creare il terreno più fertile per l'affermarsi anche in quella sede dei nostri ideali e della nostra prassi non violenta.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

STATO GIURIDICO DEI MILITARI - LEGGE PENALE MILITARE - ORDINA- MENTO GIUDIZIARIO MILITARE

ART. 1.

I militari in servizio permanente e in servizio di leva godono in tempo di pace di tutti i diritti civili, sindacali e politici sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, salve le limitazioni che si rendano necessarie nelle situazioni operative.

Si considera situazione operativa l'esecuzione di esercitazioni o di servizi che comportino l'uso delle armi o l'impiego di mezzi anche indiretti di difesa.

ART. 2.

A tutti i militari è garantito il pieno esercizio dei diritti sindacali. È ammesso di conseguenza il reclamo o l'esposto collettivo, così come è ammessa la costituzione di associazioni di carattere sindacale all'interno e all'esterno degli istituti militari.

Ai militari, per quanto concerne le attività lavorative che non abbiano un carattere strettamente operativo, di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto non incompatibili, le norme dello statuto dei lavoratori. Le attività lavorative dei militari devono essere retribuite in base ai contratti nazionali rinnovabili ogni triennio.

ART. 3.

I provvedimenti disciplinari a carico dei militari non possono consistere nella privazione della libertà personale con la restrizione in celle, camere e luoghi di punizione. L'obbligo fatto al militare di limitare la propria libertà di movimento, imposto con i provvedimenti suddetti non può riguardare che l'esclusione di determinate attività ricreative e di movimento al di fuori delle caserme.

ART. 4.

L'articolo 1 del codice penale militare di pace è così modificato: La legge penale militare si applica esclusivamente ai mili-

tari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che abbiano effettivamente iniziato il servizio militare alle armi quando siano tenuti a servizi relativi all'attività operativa del reparto, della nave o dell'aeromobile o a servizi anche individuali in cui si esplica la finalità operativa dell'arma o del corpo cui il militare appartiene.

In ogni caso la legge penale militare non è applicabile agli appartenenti all'Arma dei carabinieri quando ed in quanto esplicino funzioni e servizi inerenti alla loro qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

È abrogato l'articolo 14 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

La persona non appartenente alle forze armate che concorra alle azioni od omissioni del militare costituenti reato militare è punibile ai sensi della legge penale ordinaria in quanto le azioni od omissioni siano prevedute da questa, indipendentemente dalla qualità di militare del soggetto e delle condizioni di cui al primo comma, come reato.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 16 del codice penale militare di pace. In ogni caso, quando la persona sia dimessa dalle forze armate con provvedimento relativo alle sue attitudini al servizio militare che possano ritenersi non sussistenti all'atto dell'arruolamento, previ accertamenti di tali circostanze è sospesa ogni azione penale per reati militari. La sentenza ancorché irrevocabile è soggetta a revisione.

ART. 6.

È abrogato l'articolo 20 del codice penale militare di pace.

ART. 7.

Le condanne inflitte per violazione della legge penale militare non comportano effetti penali al di fuori della sfera di applicazione della legge penale militare. Agli effetti della legge penale militare non si applica la recidiva per reati militari comuni.

ART. 8.

È abrogato l'articolo 39 del codice penale militare di pace.

ART. 9.

Nel primo comma dell'articolo 41 del codice penale militare di pace è soppressa la frase « o di vincere una resistenza ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo medesimo. Sono abrogati l'articolo 44 e l'articolo 45 del codice penale militare di pace.

ART. 10.

L'articolo 61 del codice penale militare di pace è così modificato:

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice ordinario.

L'esecuzione della pena e lo stato dei detenuti sono regolati dalla legge penitenziaria ordinaria e dai regolamenti carcerari ordinari. In nessun caso è applicabile ai detenuti militari la legge penale militare.

ART. 11.

Sono abrogati gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 ultimo comma, 93, 94, 95, 99, 101, 107, 108, 109, 113, 116, 119, 121, 123 comma secondo, 124, 126, 127, 129, 130, 132 commi secondo e terzo, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 del codice penale militare di pace.

ART. 12.

È abrogato il libro III del codice penale militare di pace.

ART. 13.

Appartiene alla competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare la cognizione dei reati militari commessi da militari.

Quando alla commissione dei reati suddetti concorrano persone non appartenenti alle forze armate la cognizione dei reati medesimi appartiene al giudice penale ordinario secondo le norme sulle rispettive competenze.

In caso di connessione di procedimenti, sussistente secondo il codice di procedura penale, quando per taluno dei procedimenti sia competente il giudice penale ordinario questi è competente per tutti i procedimenti connessi.

ART. 14.

Sono istituiti presso i tribunali di Torino, La Spezia, Verona, Padova, Roma, Bari, Cagliari e Palermo Sezioni specializzate per la giustizia penale militare.

Le Sezioni suddette hanno competenza rispettivamente per i reati commessi nelle attuali circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali e Sezioni distaccate istituiti nelle medesime sedi.

ART. 15.

Le Sezioni specializzate di cui all'articolo precedente sono composte:

- 1) di un magistrato d'appello con funzioni di presidente di sezione;
- 2) di un magistrato di tribunale;
- 3) di un ufficiale in servizio permanente effettivo estratto a sorte tra gli ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione;
- 4) di un sottufficiale o militare di truppa estratti a sorte tra quelli eletti nei consigli di disciplina aventi sede nella circoscrizione;
- 5) di due cittadini estratti a sorte negli elenchi dei giudici popolari delle Corti d'assise della circoscrizione con turno tra le varie corti.

ART. 16.

Le Sezioni specializzate funzionano per sessioni secondo un calendario fissato dal presidente della Corte di appello. I giudici di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente restano in carica per la durata della sessione.

ART. 17.

È istituita presso la Corte d'appello di Roma una Sezione specializzata per la giustizia militare. Essa è composta:

- 1) di un magistrato di cassazione presidente:

- 2) di due magistrati d'appello;
- 3) di due ufficiali in servizio permanente effettivo e di due sottufficiali o soldati estratti a sorte come nell'articolo precedente;
- 4) di due cittadini estratti a sorte come nell'articolo precedente.

ART. 18.

La funzione di pubblico ministero presso le Sezioni specializzate suddette e per la giustizia penale militare è svolta dalle procure militari della Repubblica e dalla procura generale militare.

ART. 19.

Il giudice istruttore dei tribunali di cui all'articolo 14 e la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma sono competenti per le funzioni attribuite dal codice di procedura penale ai suddetti organi in ordine ai procedimenti di competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare.

ART. 20.

L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti di competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare, sostituiti:

1) al tribunale ed al procuratore della Repubblica, rispettivamente la Sezione specializzata per la giustizia militare ed il procuratore militare della Repubblica;

2) alla Corte d'appello la Sezione specializzata per la giustizia militare presso la Corte d'appello di Roma ».

ART. 21.

Contro le sentenze della Sezione specializzata della Corte d'appello di Roma ed in ogni altro caso previsto dal codice di procedura penale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione.

ART. 22.

Con apposite norme di legge sarà provveduto all'utilizzazione o al trattamento di

quiescenza del personale della magistratura militare divenuto superfluo per l'applicazione della presente legge.

ART. 23.

Il personale di cancelleria dei tribunali e procure militari ed ogni altro impiegato dei suddetti uffici sono trasferiti nei corrispondenti ruoli della giustizia ordinaria anche se destinati a svolgere funzioni presso le procure militari.

ART. 24.

Sono abrogate le norme dell'ordinamento giudiziario militare. Sono abrogate le norme relative ai tribunali militari di bordo di cui al capo secondo della legge 9 settembre 1941, n. 1022.

CAPO II.

DELEGAZIONE AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE

ART. 25.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un nuovo testo di « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi » in sostituzione del « Regolamento di disciplina militare » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, udito il parere delle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Commissioni collaborano con il Governo nella emanazione delle « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi », esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi a ciascun singolo istituto e, da ultimo, sul testo completo, sentite le organizzazioni sindacali dei militari e la Rappresentanza unitaria militare - RUM.

ART. 26.

Il testo delle « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi »

si deve uniformare ai principi democratici della Costituzione, salvaguardando in particolare i diritti politici da parte del cittadino in servizio alle armi, secondo i principi e i criteri che seguono:

1) i doveri e le responsabilità dei militari sono determinati in relazione alle prescrizioni costituzionali. Le attività svolte nell'ambito dell'ordinamento militare debbono sempre essere compatibili con i fini e con i metodi democratici previsti dalla Costituzione;

2) il rapporto che lega i militari, qualsiasi sia la funzione svolta o le mansioni a cui sono adibiti o il grado ricoperto, è la comune ed eguale osservanza delle leggi. La disciplina è intesa come espressione concreta di tale principio;

3) il concetto di disciplina non deve mai essere posto in relazione con il diverso grado ricoperto dai militari, prescindendo dalle funzioni effettive e dalle responsabilità assegnate nell'ambito di un determinato settore operativo o logistico o nell'ambito di determinate e certe situazioni operative. In questo senso la gerarchia non definisce in nessun caso il rapporto tra un superiore e un inferiore di grado senza un preciso riferimento alle funzioni e alla competenza;

4) il superiore di grado deve sempre motivare, se del caso con precisi riferimenti alle leggi o alle disposizioni di servizio vigenti, gli ordini di cui chiede l'esecuzione all'inferiore di grado. Questi può sempre chiedere che l'ordine sia posto per iscritto e rifiutare sotto la sua responsabilità ordini che appaiono manifestamente illegittimi;

5) le attività svolte dai militari si distinguono in: servizi connessi con situazioni operative o di mobilitazione non belliche e servizi generici di reparto. Le due ipotesi devono essere chiaramente definite. Lo svolgimento dell'uno o dell'altro servizio comporta un diverso grado di responsabilità e un diverso tipo di rapporto gerarchico-funzionale tra superiore e inferiore di grado;

6) il comportamento dei militari nei due tipi di servizio è sottoposto a differente valutazione. In particolare la violazione di disposizioni o di ordini legittimi nelle situazioni operative o di mobilitazione non belliche, qualora non concretino ipotesi di reato ai sensi del codice penale comune o del codice penale militare di pace danno

luogo a infrazioni. Le violazioni di disposizioni o di ordini legittimi nei servizi generali di reparto danno luogo a irregolarità;

7) sulle misure provvisorie e cautelari da adottarsi in seguito a infrazioni decide l'ufficiale responsabile della situazione operativa o di mobilitazione, il quale può provvedere alla « messa a disposizione » del militare inadempiente. In ogni caso non può adottare misure detentive a carico dello stesso;

8) cessata la situazione operativa o di mobilitazione non bellica, è competente a giudicare delle infrazioni ed a infliggere le sanzioni del caso una « Commissione di disciplina di reparto », formata da due ufficiali designati dal comandante e da 5 membri di cui un ufficiale, un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, un sottufficiale semplice e due militari semplici, eletti ogni anno da tutti i militari assegnati al reparto;

9) presso ogni comando di regione devono essere istituite delle « Commissioni di disciplina d'appello », formate da due ufficiali di grado superiore nominati dal comandante della regione e da 5 membri differenziati nel grado come previsto al n. 8, sorteggiati tra tutti gli appartenenti alle « Commissioni di disciplina di reparto » presenti nella regione;

10) sulle irregolarità si pronuncia il comandante del reparto che provvede a seconda della gravità del fatto con il « richiamo semplice » o con il « richiamo scritto ». Il militare richiamato può appellarsi alla Commissione di disciplina di cui al n. 8;

11) al militare è riconosciuto il diritto di difesa e può avvalersi ai fini della difesa stessa nei procedimenti davanti alle Commissioni di disciplina di una persona di sua fiducia, anche non militare;

12) deve essere garantita a tutti i militari la piena disponibilità del proprio tempo libero al di fuori dell'orario o degli impegni di servizio. I militari durante il tempo libero non hanno obbligo di indossare la divisa. In particolare devono essere garantiti al militare la piena libertà di associazione e tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione. In questo quadro i circoli ricreativi all'interno dei reparti non devono essere organizzati in modo da creare discriminazioni tra i militari diversi di gra-

do. Deve essere garantito l'uso dei locali dei circoli o delle mense anche per riunioni di tipo sindacale o politico;

13) il militare ha il diritto di esercitare tutti i diritti politici e sindacali previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. È dovere del comando non solo rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio di tali diritti, ma anche favorire la più ampia partecipazione dei militari alla vita politica e sociale della comunità di cui il reparto fa parte;

14) per l'attuazione e la tutela dei diritti di cui ai punti 12) e 13) si costituisce presso ogni reparto una « Commissione di vigilanza » formata secondo le modalità previste per la Commissione di disciplina di reparto. La Commissione di vigilanza è competente anche ad organizzare le modalità e i turni dei servizi nelle situazioni non operative e rilasciare, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, licenze, permessi, esoneri.

La Commissione di vigilanza rappresenta presso i comandi delle singole unità e dei singoli reparti tutte le istanze di base ed è chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio sulle « valutazioni » e sui « trasferimenti » del personale proposti dal comandante. La Commissione di vigilanza può intervenire su ogni problema relativo alla condizione del militare ed in particolare sulle condizioni igienico-sanitarie, rancio, controllo delle misure di sicurezza nelle esercitazioni;

15) le sanzioni che possono essere irrogate dalle Commissioni di disciplina sono nell'ordine: il richiamo semplice, il richiamo scritto, la temporanea sospensione dal grado e dalle funzioni, il trasferimento da un reparto all'altro nell'ambito della stessa regione, subordinato al nulla osta del comando di regione. Per i soli militari di leva è prevista la possibilità di applicare a titolo di sanzione la sospensione dei diritti relativi alle licenze, permessi, esoneri.

Contro le decisioni delle commissioni di disciplina d'appello è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per violazione di legge e per eccesso di potere.

In ogni caso non può mai essere irrogata la sanzione del trasferimento a militari che facciano parte di una delle commissioni previste nel presente testo;

16) in nessun caso può essere richiesto al militare di procedere coattivamente alla modificazione dell'acconciatura.

CAPO III.

LA RAPPRESENTANZA UNITARIA
MILITARE

ART. 27.

Presso il Ministro della difesa è istituita la rappresentanza unitaria militare.

La rappresentanza unitaria militare è costituita da 15 membri di cui 5 appartenenti all'esercito, 5 alla marina militare e 5 all'aeronautica.

Ciascuna delle tre componenti deve essere obbligatoriamente formata da almeno un militare di truppa o graduato, un sottufficiale, un ufficiale subalterno e un ufficiale superiore.

I militari di ciascuna arma provvedono ogni due anni all'elezione nel proprio ambito delle rispettive componenti, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno cento militari senza distinzioni di funzioni e di grado.

Ciascun militare ha diritto di votare per non più di tre candidati, di cui almeno due devono ricoprire un grado diverso.

Risultano eletti, con l'osservanza del terzo comma della presente disposizione, coloro che in sede nazionale abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno la metà in unità diverse dal reparto ove prestano servizio.

I membri della rappresentanza unitaria militare non possono essere rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nelle forze armate per almeno 24 mesi.

I militari di truppa eletti nella rappresentanza unitaria militare sono impegnati a prestar servizio militare per 2 anni. Il periodo di servizio eccedente a quello di leva viene svolto con lo stipendio di sergente.

ART. 28.

Il Ministro della difesa in persona deve sentire ogni mese la rappresentanza unitaria militare sullo stato delle forze armate e in ordine a eventuali istanze prospettate da ciascun membro della rappresentanza stessa. Deve inoltre convocare la rappresentanza unitaria militare prima del-

l'adozione di provvedimenti che interessino qualsiasi aspetto della vita militare, compreso l'ordinamento, l'addestramento e le operazioni, la disciplina, l'impiego del personale, il settore logistico-amministrativo.

La rappresentanza unitaria militare deve riferire ogni tre mesi ai due rami del Parlamento con relazioni sullo stato delle forze armate prospettando eventuali istanze da risolvere in sede legislativa.

ART. 29.

I militari eletti nella rappresentanza unitaria militare sono esonerati, per tutto il periodo del loro mandato, dallo svolgimento dei rispettivi servizi. Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione delle Commissioni difesa del Senato e della Camera.

Essi hanno altresì diritto d'accesso in qualsiasi reparto della propria arma al fine di incontrare il personale e per rendersi direttamente conto dell'andamento della vita militare.

ART. 30.

Il Ministro della difesa provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare disposizioni integrative per l'attuazione di quanto previsto negli articoli 27, 28, 29.